

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**  
**n. 57 del 30-04-2025**

---

**Oggetto: INCARICO PER READING PRESSO LA BIBLIOTECA DI TEOLO**

---

**IL DIRETTORE**

**Richiamate** le deliberazioni di A.C. n. 20 del 27/11/2024 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano programma 2025-2027, con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027, di CdA n. 30 del 20/12/2024, con la quale è stato approvato il PIAO 2025-2027, entrambe esecutive;

**Richiamate** le deliberazioni di A.C. n. 21 del 27/11/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e di CdA n. 31 del 20/12/2024, con la quale è stato approvato il PEG 2025-2027, entrambe esecutive;

**Richiamato** il fatto che il Consorzio BPA, a seguito della sottoscrizione di apposito Contratto di servizio, ha preso in carico la gestione organizzativa e funzionale della Biblioteca del Comune di Teolo per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 ottobre 2026, assicurando, tra gli altri servizi, anche quello della promozione della biblioteca stessa tramite l'organizzazione di attività culturali rivolte ad adulti e bambini;

**Dato atto** che la biblioteca di Teolo ha predisposto un programma di attività culturali per adulti e bambini per il periodo aprile – maggio, tra cui un reading dal titolo “Librariana: la letteratura racconta le biblioteche”, svolto da Antonio Voltolina il giorno 2 maggio 2025 alle ore 18.00 presso la Sala comunale “F.Bazzi”;

**Dato atto** che con l'adozione del PEG il Direttore è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi a lui assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

**Richiamato** il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 che prevede che “[...] per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso

*della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica [...];*

**Vista** la delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 241 del 16.11.2021, in materia di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

**Dato atto** che a) la realizzazione dell'attività in oggetto rientra tra le finalità del Consorzio, come previsto dallo Statuto consortile; b) l'amministrazione ha effettuato una preventiva ricognizione circa l'assenza di professionalità interne tra i dipendenti del Consorzio in grado di far fronte all'esigenza sottesa all'incarico in questione; c) le prestazioni sono di natura temporanea poiché si risolvono in poche ore e altamente qualificate; d) sono preventivamente determinati durata, oggetto e compenso delle collaborazioni;

**Rilevato** che per l'incarico che si intende conferire non si applicano le procedure previste dall'art. 1 comma 173 della L. 266/2005 (trasmissione atti alla Corte dei Conti) né le limitazioni e imposte dalla L. 244/2007 art. 3 per i seguenti motivi:

- non è classificabile fra gli incarichi di studio, in quanto non si concretizza nella consegna da parte dell'incaricato di risultati dello studio e delle soluzioni ai problemi proposti come individuati all'art. 5 DPR 338/1994
- non è ascrivibile agli incarichi di consulenza, in quanto non si espletterà con pareri richiesti ad esperti per orientare l'azione dell'amministrazione consortile
- non rientra negli incarichi di ricerca che prevedono la raccolta organica di materiale per reperire contenuti di conoscenza utili per realizzare le finalità istituzionali;

**Ravvisato** invece che è relativo ad un incarico autonomo occasionale, per professionalità di tipo intellettuale, altamente qualificata e specializzata, riconducibile ad "obblighi di fare" ex art. 2222 del codice civile relativo al contratto d'opera da cui si evince che il lavoratore autonomo occasionale è un collaboratore che presta il proprio servizio senza alcun vincolo di subordinazione con il committente (datore di lavoro), il quale non ha neanche potere di coordinamento: il collaboratore quindi, ha il diritto di gestire in maniera del tutto autonoma il lavoro (orari, modalità di esecuzione del lavoro, etc.);

**Riscontrato** che:

- secondo la circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 "lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell'art. 2222 del codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza";
- la Funzione pubblica nella circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 afferma che "si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico";

**Acclarato** che:

- alla luce delle disposizioni dell'art. 2222 del Codice Civile sul contratto d'opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale;
- il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente, la mancanza del requisito della continuità (dato il carattere del tutto episodico dell'attività lavorativa) e il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;

**Dato atto** che l'incarico e la relativa spesa sono coerenti con il piano delle collaborazioni per l'anno 2025, facente parte del predetto Piano Programma 2025-2027;

**Acclarato** che, sebbene l'art. 7, co. 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 disponga come le amministrazioni pubbliche debbano disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza quali l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122; C. Conti, sez. contr. Sardegna, 3 marzo 2015 n. 26);

**Richiamato** altresì l'art. 6 del Regolamento per il conferimento incarichi individuali di collaborazione, approvato con deliberazione di Cda n. 9 del 26 maggio 2008 e modificato con deliberazione di CdA n. 25 del 26 luglio 2023 che prevede che: *“Il Direttore può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di incarico [...] c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o didattico-educativa non comprabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni”*;

**Attestato** che le attività previste dall'incarico in questione ha rilevante contenuto culturale e artistico, per cui l'incarico stesso viene conferito *intuitu personae*, tenuto conto delle specificità del soggetto da incaricare, dando atto che l'esame del curriculum vitae conferma le competenze relative all'oggetto dell'incarico;

**Ritenuto** altresì di incaricare per lo svolgimento del precitato reading il signor Antonio Voltolina, che ha esperienza pluriennale come attore, come evidenziato nel curriculum dello stesso, agli atti dell'Ente;

**Vista** la proposta del signor Antonio Voltolina, assunta al protocollo del Consorzio con il n. 594 in data 28/04/2025, che manifesta la disponibilità a realizzare un reading, verso un compenso di € 200,00 prestazione occasionale esente IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, con ritenuta d'acconto 20% IRPEF, pari ad € 40,00;

**Attesa** la necessità di incaricare il signor Voltolina;

**Considerato** che:

- in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che il prestatore d'opera s'impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
- il prestatore instaura con il Consorzio BPA un rapporto lavorativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

**Rilevato** che, al fine di procedere all'affidamento sopra richiamato, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Direttore del Consorzio nominato Posizione Organizzativa con Decreto del Presidente del Consorzio n. 5 del 24/12/2022 e quindi titolato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;

**Dato atto** di disporre, ai sensi della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 1 comma 127, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 3 comma 54, la pubblicazione sul sito web del Consorzio del presente provvedimento;

**Considerato** opportuno incaricare il signor Antonio Voltolina per lo svolgimento del reading sopra citato, dando atto che l'esame del curriculum vitae conferma la sua competenza relativa all'argomento oggetto della prestazione;

**Attestato** che il compenso lordo di € 200,00 è congruo;

**Ritenuto** di provvedere alla stipulazione del contratto, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che stabilisce le condizioni e i patti per lo svolgimento dell'incarico;

**Dato atto** altresì che l'incarico conferito con la presente determinazione non è soggetto alla richiesta del CIG in quanto trattasi di prestazione occasionale in regime di incarichi di collaborazione o non ricadenti in un contratto di appalto (FAQ ANAC C6);

**Accertato** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**Dato atto** che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al soggetto che lo sottoscrive;

**Richiamata** la propria competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del vigente Statuto consortile e dall'articolo 10 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità del Consorzio, attribuita con Decreto del Presidente del Consorzio n. 5 del 24 dicembre 2022;

Nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di gestione dell'Ente, sulla base di quanto previsto dallo Statuto consortile e con riferimento alle disposizioni del Testo Unico degli enti locali, D.lgs 267/2000, cui deve adeguarsi questo Consorzio,

## D E T E R M I N A

1. Che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2. Di conferire al signor Antonio Voltolina l'incarico per lo svolgimento di un reading presso la biblioteca di Teolo, prevedendo un compenso di € 200,00 prestazione occasionale esente IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72, con ritenuta d'acconto 20% IRPEF, pari ad € 40,00;
3. Di dare atto che l'incarico viene attribuito ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001;
4. Di dare atto che il prezzo è ritenuto congruo;
5. Di impegnare la somma di € 200,00 imputandola sul cap. 3520 "Spese per acquisto servizi per attività enti soci", codice intervento 05.02-1.03.02.02.005, del Bilancio di previsione 2025-2027 esercizio finanziario 2025;
6. Di impegnare la somma di € 17,00 imputandola sul 2660 "IRAP", codice intervento 1.05.01.07, del Bilancio di previsione 2025-2027 esercizio finanziario 2025;
7. Di dare atto che l'incarico sopra citato non ha per oggetto lo studio, la ricerca o la consulenza e quindi non rientra nelle limitazioni imposte dalla L. 244/2007 art. 3;
8. Di dare altresì atto che l'incarico conferito con la presente determinazione non è soggetto alla richiesta del CIG ed agli obblighi di tracciabilità in quanto trattasi di prestazione occasionale in regime di incarichi di collaborazione o non ricadenti in un contratto di appalto (FAQ ANAC C6);
9. Di dare atto che con l'accettazione l'incaricato assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;
10. Di dare atto che l'incaricato deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 13/08/2010, n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
11. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
12. Di rendere edotto il signor Antonio Voltolina delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio BPA", approvato con deliberazione del CdA n. 24 del 26/07/2023, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito consortile ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
13. Di dare atto che al sottoscritto non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

14. Di disporre, ai sensi della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 1 comma 127, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 3 comma 54, la pubblicazione sul sito web del Consorzio del presente provvedimento;
15. Di non trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti (comma 173, art. 1 Legge 266/2005) poiché non si tratta di incarico di consulenza e poiché l'importo è inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa.

*Il Direttore*  
F.to Ronzoni Daniele  
(firma sostituita con indicazione  
a stampa art. 3 D.Lgs 39/1993)

---

*Il sottoscritto, in relazione alle competenze previste dal vigente Statuto consortile, appone il proprio VISTO di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147bis, comma 1, e 155, comma 5, del Decreto lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

*Il Direttore*  
F.to Ronzoni Daniele  
(firma sostituita con indicazione  
a stampa art. 3 D.Lgs 39/1993)

*Abano Terme, 30-04-2025*

*Determinazione pubblicata in data 30-04-2025*

---